

“Quando la discriminazione razziale si trasferisce su Facebook”

Chiara Silva

Il diritto di manifestazione del pensiero e i principi di uguaglianza e dignità dell'uomo trovano un labile e sottile confine nella materia dei delitti di propaganda e istigazione razziale.

E' proprio, infatti, nel tentativo di effettuare un bilanciamento tra i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 21 Cost. che il Legislatore del 1975 è giunto al discutibile risultato della formulazione di cui all'art. 3 lett. a) e b) L. 16 ottobre 1975 n. 654¹.

¹ Tale affermazione non era da tutti originariamente condivisa, e - al contrario - per lungo tempo è stata sostenuta l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 lett. a) e b) L. 16 ottobre 1975 n. 654 per violazione proprio dell'art. 21 Cost. Tale questione di legittimità, più volte sollevata, tuttavia è sempre stata ritenuta infondata, sulla base appunto dell'appena richiamato principio di bilanciamento di interessi, stante che il bene giuridico tutelato nella norma è proprio il diritto inviolabile della dignità dell'uomo. La dottrina maggioritaria attualmente, così, condivide detto concetto secondo cui la norma costituisce proprio il frutto di tale difficile bilanciamento: AMBROSETTI, *Beni giuridici tutelati e struttura delle fatti-specie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione razziale*, in *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso, diritti fondamentali e tutela penale*, Riondato (a cura di), Milano, 2007, 1019 e ss.; FRONZA, *Osservazioni sull'attività di propaganda razzista*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1997, 32 e ss.; PICOTTI, *Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Discriminazione razziale*, Riondato (a cura di), cit., 136 e ss.; SALOTTO, *Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (L. 13 ottobre 1975, n. 654; L. 24 febbraio 2006, n. 85)*, in *Discriminazione razziale*, Riondato (a cura di), cit., 172 e ss.; LEOTTA, voce *Razzismo*, in *Leggi penali complementari commentate*, Gaito, Ronco (a cura di), Torino, 2009, 2602 e ss.

Contra, invece, AMBROSI, *Costituzione italiana e manifestazione di idee razziste o xenofobe*, in *Discriminazione razziale*, Riondato (a cura di) cit., 45 e ss. Anche la giurisprudenza si dimostra a favore di tale assunto: si fa riferimento, ad esempio, a Cass., Sez. I, 28 febbraio 2001, Aliprandi e altri, in *Cass. Pen.*, 2002, 3874 la quale, affrontando *ex professo* il tema, sostiene: “*In quest'occasione deve essere ribadito che il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in un'esternazione delle proprie convinzioni, ledono tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale e di valori tutelati dall'ordinamento interno ed internazionale. Le norme in tema di repressione delle forme di discriminazione razziale, oltre a dare attuazione ed esecuzione agli obblighi assunti verso la comunità internazionale con l'adesione alla convenzione di New York, costituiscono anche applicazione del fondamentale principio di uguaglianza indicato nell'art. 3 della Costituzione, sicché è ampiamente giustificato il sacrificio del diritto di libera manifestazione del pensiero*”. Anche la celebre sentenza cd. Brigantini (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, Tosi e altri, in *Indice Penale*, 2009, 1, 207 e ss., *Il concetto di discriminazione razziale al vaglio della corte di cassazione*), più volte in seguito richiamata, celebra tale principio, espressamente affermando che il bene giuridico tutelato dalla norma penale in questione è proprio la dignità umana. Anche nella successiva sentenza Brigantini, Cass., Sez. IV, 10 luglio 2009, n. Bragantini, in *Cass. pen.*, 2010, 6, 2353, con nota di PANIZZO, *Quando la propaganda politica diviene propaganda razzista*, si rinviene un espresso riconoscimento di tale bilanciamento di diritti costituzionali: “*il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (...) non ha valore assoluto ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3 della Costituzione che consacra*

Per un verso, infatti, deve salutarsi in modo del tutto favorevole la scelta di intervenire a regolare un campo che sempre più nell'era moderna ha assunto rilievo di fronte all'incessante integrazione tra popoli e il conseguente scontro tra culture da essa derivante².

Al contempo, tuttavia, deve rilevarsi che la norma introdotta – anche come riformulata dalla novella del 2006 – presenta molteplici spunti critici, con riferimento soprattutto, si sa, alla scarsa tassatività e al *deficit* di offensività³.

Corollario naturale per tutte quelle ipotesi delittuose caratterizzate da tali problematiche, con riferimento in particolare all'indeterminatezza degli elementi normativi della fattispecie, è la crescente discrezionalità che ne deriva per la giurisprudenza, che si trova a valutare liberamente l'integrazione dell'ipotesi delittuosa e a "completare" – se così si può dire – i vuoti normativi. Proprio alla luce di tali problematiche, la sentenza annotata torna sul tema della discriminazione razziale, tentando ancora una volta di apportare un concreto contributo alla definizione della norma, ripercorrendo alcune delle principali sentenze che si sono succedute sull'argomento – e che hanno con-

solenneamente la pari dignità e l'uguaglianza di tutte le persone ... e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni, anche penalmente nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie antirazziste". In termini molto simili si esprime anche la sentenza in commento: si richiama sin da ora il passaggio in cui il Tribunale di Padova riconosce che "*il necessario bilanciamento di tali fondamentali diritti (cfr. art. 21 cost con 2 e 3 cost.), se da un lato legittima l'incriminazione di cui alla l. n. 654 del 1975, dall'altro richiede, proprio in ragione dell'importanza della libertà che viene a esserne compressa, un particolare rigore nell'interpretare gli elementi normativi della fattispecie penale*", Trib. Padova, 20 aprile 2011, n. 844, p. 5.

² In tema di discriminazione, con particolare riferimento alla tendenziale identificazione dell'immigrato o del "diverso" per nazionalità, religione, cultura o provenienza etnica in stereotipo sociale di delinquente o di soggetto pericoloso, ritenuto sempre e comunque non integrabile, si vedano i recenti contributi di PICOTTI, *La politica penale contro la discriminazione razziale in Italia fra diritti fondamentali e contraddizioni della società globalizzata*, in *Il diritto autodiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa*, Calafà', Gottardi (a cura di), Roma, 2009, 333 e ss.; MELOSSI, *La criminalizzazione dei migranti: un'introduzione*, in *Studi sulla questione criminale*, 2007, 1, 7 e ss.; MEZZADRA, *Il nuovo regime migratorio europeo e le metamorfosi contemporanee del razzismo*, in *Studi sulla questione criminale*, 2007, 1, 13 e ss.

³ Si vuole in questa sede solo accennare, infatti, all'annoso dibattito che da sempre coinvolge la categoria dottrinale dei cd. reati di opinione, nell'ambito dei quali vengono ricondotti anche i delitti di propaganda e istigazione razziale, oltre che molte altre ipotesi di reato – tra cui ad esempio i reati di vilipendio, apologia, o altri delitti che offendono persone con particolari funzioni. Si tratta di reati di pericolo, tutti caratterizzati dall'incriminazione di una manifestazione del pensiero, mediante quindi un'anticipazione della soglia di tutela penale. Evidenti, pertanto, sono i rischi di violazione dei principi cardine del nostro ordinamento di determinatezza e di offensività. A prescindere dalla correttezza o meno della creazione di tale categoria, si ricordano in questa sede i rilievi mossi da molta dottrina in tema del *deficit* di offensività del reato di propaganda razziale, e, più in generale, dei cd. reati di opinione. Per tutti, si rinvia ad ALESIANI, *I reati di opinione, una rilettura in chiave costituzionale*, Milano, 2006, 183 e ss., con riferimento appunto all'anticipazione della soglia di tutela penale in detti reati di pericolo.

tribuito a colmare le lacune normative, tra cui "*in primis*" le definizioni di discriminazione e di razzismo, quest'ultima assente nel nostro ordinamento giuridico¹ -.

I fatti oggetto del procedimento penale riguardano le condotte poste in essere da un Consigliere comunale di Padova, mediante l'utilizzo del *social network* Facebook.

Egli, infatti, ha scritto una serie di frasi riferite agli zingari, sia sulla propria "bacheca", sia come "commento" allo *status* di un suo "amico". In particolare, le frasi in oggetto scritte dall'imputato nella propria pagina sono del seguente tenore: "*sti rom mi fanno proprio vomitare, quando vedo quello che fa lo storpio e che in stazione cammina normalmente vorrei prenderlo a calci*", oppure "*sempre polemiche ma che palle, ma a uno non possono dar fastidio i rom? Dobbiamo integrarci noi, fargli le case e mantenerli. Questi non vogliono integrarsi, rubano come attività principale, fanno figli a nastro e nessuno di loro vuole lavorare e dobbiamo farci il culo così pagare tasse assurde. Se vogliono dare i nomadi che vadano in campeggio come facciamo noi. Che si adeguino alle nostre regole*". Le espressioni rinvenute, invece, come commento allo *status* dell'amico del *social network* - nonchè collega in Consiglio Comunale - sono: "*di sicuro campi di concentramento*", "*il problema è che si riproducono come conigli tanto qualcuno poi farà qualcosa. Spiegate voi a mio figlio che i rom erano in classe sua serviti e riveriti con pulmino che li andava a prendere che non facevano un cazzo e venivano pure promossi! La gente che non si vuole integrare fuori!*", "*io non ho mai conosciuto dei rom che volessero integrarsi se lo fanno è per fregarti i bambini bisogna toglierli alle famiglie appena nati se li vuoi cambiare, forse...*", "*be alla fine sopprimiamoli anche i bambini sono zingari piccoli.... (veramente di cattivo gusto questa battuta) e per di più crescono a nostre spese (odio razziale e desiderio di vendetta e di soppressione della razza dovuta a furti subiti pr...)*", "*sì sì ve-*

¹ Il concetto di razzismo ancora oggi manca di una definizione giuridica in una norma positiva, e necessita, pertanto, di un adattamento costante. La definizione del principio ancora più ampio di discriminazione, invece, è stata data da alcune norme internazionali, tra cui in particolare l'art. 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948, l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e, poi, l'art.1 della Convenzione internazionale di New York del 17 marzo 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, come "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale, ed in ogni altro settore della vita pubblica". Come noto, è proprio tale definizione che il Legislatore italiano ha recepito nel 1975.

ramente orribile! MA ovviamente non mi vergogno delle mie opinioni ne mi sono permesso di dire a te di vergognarmi delle tue. Io con le mie tasse non voglio mantenere nessuno tanto meno i rom”, “sì è una cosa tremenda ma cosa vuoi siamo di origini cattoliche e la chiesa ne ha sterminati tanti di popoli forse mi è restata un po’ di nostalgia. Comunque non ti fare illusioni su il Consiglio Comunale. Bac”.

Le affermazioni appena riportate, peraltro, sono sicuramente attribuibili all'imputato, non solo perché riferibili ad un profilo con il suo nome e la sua foto, ma - molto di più - perché da lui espressamente riconosciute, sia tramite la stampa che in udienza.

In ordine ai fatti appena esposti, dunque, la pronuncia in esame sin da subito specifica - come sopra già riportato - che *“il necessario bilanciamento di tali fondamentali diritti (cfr. Art. 21 cost con 2 e 3 cost.), se da un lato legittima l'incriminazione di cui alla l. n. 654 del 1975, dall'altro richiede, proprio in ragione dell'importanza della libertà che viene a esserne compressa, un particolare rigore nell'interpretare gli elementi normativi della fattispecie penale”*.

E' proprio a tale scopo, in buona sostanza, che - prima di giudicare concretamente i fatti - il Tribunale ripercorre alcuni principi enucleati dalle celebri sentenze “Brigantini”⁵ -e non solo-, richiamando alcune definizioni formulate dalla Suprema Corte per i concetti di discriminazione, razzismo, odio razziale, propaganda e istigazione.

In particolare, il Tribunale di Padova richiama alcuni passaggi fondamentali che ben definiscono - a volte in modo anche del tutto innovativo - gli elementi della fattispecie in oggetto. Dopo aver evidenziato, così, che il razzismo consiste in quella particolare forma di discriminazione che presuppone l'esistenza di razze superiori destinate al comando e razze inferiori destinate alla sottomissione, viene correttamente sottolineato che l'odio razziale deve essere restrittivamente interpretato in una manifestazione di avversione tale da desiderare la morte o un grave danno per la persona, in ragione della sua appartenenza ad una determinata etnia. E ciò sempre per il motivo per cui, dovendosi trovare un difficile punto di incontro tra la tutela dell'uguaglianza e della dignità umana - senza però troppo comprimere la libera manifestazione del pensiero -, è necessario che quest'ultima venga incriminata solo di fronte al superamento di alcuni limiti seriamente individuati mediante una rigida interpretazione dei concetti menzionati.

⁵ Cass., Sez. III, 13 dicembre 2007, Tosi e altri, cit.; Id., Sez. IV, 10 luglio 2009, Brigantini, cit.

Quanto infine alla novella del 2006, che ha sostituito le condotte di diffusione e di incitamento con quelle di propaganda e di istigazione, nella pronuncia viene opportunamente rilevato che non vi sono state particolari modifiche, poichè sostanzialmente le due condotte coincidono: l'incitamento di fatto consiste in un'istigazione e la diffusione concretamente avviene mediante una propaganda. La propaganda, cioè, si potrebbe definire come una diffusione teleologicamente orientata: il soggetto attivo diffonde idee al fine di "*influenzare le idee e i comportamenti dei destinatari, una diffusione idonea a raccogliere consensi intorno all'idea divulgata*". Se in astratto, quindi, la propaganda presenta una maggiore connotazione - e di conseguenza maggiore determinatezza nell'individuare più compiutamente la condotta-, nel concreto la diffusione già nella precedente versione si avverava proprio per il tramite di una propaganda di idee così come attualmente interpretata⁶.

Con riferimento dunque alle frasi espresse dall'imputato, il Tribunale di Padova certamente ravvede in esse una manifestazione di odio razziale ed etnico. La difesa, di contro, ha tentato di sostenere che le affermazioni dell'imputato sarebbero legittime, richiamando il celebre principio consacrato dalla cd. sentenza Brigantini in tema di discriminazione per l'altrui criminalità. Tale pronuncia, si ricorderà, ha in via generale ben distinto la discriminazione per le qualità di un soggetto da quella fondata sui comportamenti dello stesso, sottolineando come non sia ammessa la discriminazione per l'altrui diversità e sia invece possibile la discriminazione per l'altrui criminalità. E' già stato rilevato come tale distinguo, certamente valido in astratto, in concreto risulti molto più difficile: quand'anche, infatti, si criticano i comportamenti e non le qualità di alcuni soggetti, ma tali critiche siano rivolte non tanto a singoli individui quanto ad una collettività interamente coincidente con un'etnia, in definitiva sembra configurabile una vera e propria discriminazione razziale,

⁶ Alla luce delle modifiche legislative apportate, si ritiene di poter affermare che il vuoto di determinatezza che il Legislatore avrebbe dovuto colmare, sia rimasto dunque pressochè invariato. Tuttavia, perciò, resta assai ampio lo spazio di intervento lasciato al giudice per definire caso per caso i concetti di propaganda ed istigazione, al fine di garantire se non la tassatività della fattispecie, quanto meno l'offensività della stessa. E' stato affermato correttamente, tuttavia, che sebbene la novella legislativa non abbia apportato grosse modifiche, essa sia stata in grado di lanciare un messaggio di maggiore connotazione della condotta ai fini dell'offensività, in questo modo maggiormente rispettata. Sul punto, cfr. SALOTTO, *Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione* (L. 13 ottobre 1975, n. 654; L. 24 febbraio 2006, n. 85), cit., 169, e i riferimenti bibliografici ivi contenuti, secondo cui l'intervento sarebbe stato mosso dall'intento di spazzar via ogni dubbio circa la concreta offensività della fattispecie - in tal modo con il termine propaganda maggiormente caratterizzata. In giurisprudenza, dello stesso avviso, Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, Mereu, in *Cass. Pen.*, 2009, 3023, con nota di MONTAGNA.

e non una discriminazione derivante da singoli comportamenti⁷. Dello stesso avviso è anche il Tribunale di Padova che ben riconosce che “*il comportamento degli zingari, lungi dall’essere il motivo del pregiudizio e delle critiche, (...) è in realtà indicato come un tratto costitutivo della loro personalità: non sono infatti i singoli individui che delinquono a essere oggetto delle espressioni dell’imputato, ma l’intera etnia, bambini compresi*”. Tali rilievi appaiono del tutto condivisibili, stante che le affermazioni dell’imputato, riferite appunto all’etnia intera – e in particolar modo anche ai bambini –, non possono certo considerarsi affermazioni critiche nei confronti di singoli comportamenti di delinquenza da parte degli zingari, quanto invece affermazioni generiche – e per questo discriminatorie – rivolte ad un’etnia, offesa nel diritto di ogni soggetto ad essa appartenente di pari dignità sociale e di uguaglianza formale e sostanziale.

Per tutti gli anzi detti aspetti di diritto, dunque, la pronuncia in esame sostanzialmente si allinea con la più recente giurisprudenza sul tema.

Sembra, piuttosto, il piano concreto della vicenda fattuale a presentare spunti assai innovativi: un profilo del tutto interessante, infatti, consiste nell’avvenuto riconoscimento da parte del Tribunale di Padova dello strumento del *social network* Facebook quale mezzo di diffusione. L’evoluzione incessante degli strumenti tecnologici degli ultimi decenni ha definitivamente mutato l’orizzonte dei mezzi di comunicazione. Si è, infatti, evidentemente affermata la presenza di alcuni strumenti di rete -quale *in primis* Facebook, ma non solo- che hanno rivelato enormi capacità diffusive, spesso molto più rapide rispetto agli altri mezzi di comunicazione.

E’ universalmente noto come il social network, fondato il 4 febbraio 2004 dal celebre Mark Zuckerberg, sia cresciuto esponenzialmente in meno di dieci anni, affermandosi come il social network più diffuso al mondo, nonché uno dei dieci siti più visitati sulla terra. La sua diffusività è dunque molto più potente di qualsiasi altro strumento, considerato che ad oggi Facebook sta avviandosi a raggiungere il miliardo di iscritti⁸.

⁷ Sul punto, SILVA, *Il concetto di discriminazione razziale al vaglio della corte di cassazione*, cit., 225. Dello stesso avviso, peraltro, anche la sentenza di rinvio della Corte di Appello di Venezia: v. App. Venezia, Sez. I, 20 ottobre 2008, est. Miazzi, n. 1553, Bragantini, inedita. In tale pronuncia, infatti, viene compiutamente evidenziato come di fatto le condotte oggetto del giudizio non siano consistite in pregiudizi che investivano concreti comportamenti delle persone del gruppo dei Sinti, ma il loro stesso modo di essere, le loro qualità e caratteristiche etniche e culturali.

⁸ Senza avere la pretesa in questa sede di affrontare il fenomeno di Facebook dal punto di vista sociologico, si ricorda solamente che secondo le pubblicazioni di *Facebook Statistics* a settembre 2011 Facebook contava 800 milioni di iscritti, e si prevede che raggiunga il miliardo entro agosto 2012. In Italia gli

Alcune recenti vicende politiche, d'altronde, hanno dimostrato quanto Facebook abbia svolto un ruolo essenziale nello svolgimento delle stesse⁹. Diventa innegabile, in definitiva, che anche dal punto di vista politico si sia assistito ad una profonda modifica dei mezzi di comunicazione, con un'affermazione di nuovi strumenti - come Facebook - che hanno sostituito i classici mezzi di comunicazione.

Sul punto, infatti, il Tribunale di Padova definisce Facebook come uno strumento che coinvolge trasversalmente gran parte degli utenti di internet, grazie alla sua gratuità e alla possibilità di scambiare contenuti di ogni tipo, dalle foto ai messaggi, alla possibile creazione di "gruppi di amici". E ancora: *"Facebook ha evidentemente rivelato enormi capacità divulgative: la sua caratteristica è quella di veicolare e amplificare il messaggio che si vuole comunicare in maniera esponenziale, accentuandone e ampliandone i caratteri peculiari. ... Facebook permette la diffusione immediata e diretta di idee e opinioni, pubblicandole su uno spazio che solo in apparenza è personale, ma in realtà è esibito e condiviso con milioni di altre persone"*.

Viene poi correttamente osservato che ogni utente ha la possibilità di controllare la diffusività dei propri "post", limitandone la visibilità ai soli "amici" o ad alcuni di essi. Tali accorgimenti non erano stati certo adottati dall'imputato, che con ciò consapevolmente ha scelto di condividere la propria "bacheca" con un numero potenzialmente infinito di soggetti. Le pagine ove sono avvenute le affermazioni in questione, infatti, (quella dell'imputato e dell'amico)

utenti sono più di 21 milioni, di cui almeno 13 milioni utilizzano Facebook quotidianamente. La bibliografia sul tema è copiosissima: per tutti si ricordano, ARIEMMA T., *Il mondo dopo la fine del mondo. Facebook, l'arte contemporanea, la filosofia*, Milano, 2012; BARILE, BENNATO, BOCCIA ARTIERI, CONTI, DI FOGGIA, FALLOCCO, GIGLIETTO, MORONI, ROSSI, SALZANO, VILLA, *Galassia Facebook: comunicazione e vita quotidiana*, a cura di Fiorentino, Pireddu, Roma, 2012; FRANCHI, *Scegliere nel tempo di Facebook. Come i social network influenzano le nostre preferenze*, Roma, 2011, i quali si soffermano in particolare sulle capacità non solo comunicative dello strumento, ma anche di persuasione ed influenza collettiva.

⁹ Le potenzialità diffusive della rete anche dal punto di vista politico, ormai, sono universalmente note. Con particolare riferimento ad alcune recenti vicende politiche, infatti, internet si è rivelato lo strumento chiave delle stesse: basti pensare alla cd. Primavera Araba, ai rivoltosi di Londra, o al movimento Occupy per ricordare il ruolo cruciale svolto dai social network. In ordine proprio all'importanza anche politica che essi rivestono, si richiamano le opinioni di Clark Shirky, Professore della New York University: SHIRKY, *Here comes everybody: the power of organizing without organization*, Penguin, 2008; SHIRKY, *The political power of social media*, in *Foreign Affairs*, gen-feb 2011. Sul dibattito, poi, si ricordano anche SHIRTY-GLADWELL, *From innovation to revolution*, in *Foreign Affairs*, mar-apr 2011; e *contra*, GLADWELL, *Small change, why the revolution will not be tweeted*, in *The New Yorker*, 4.10.2010. Si richiamano anche i recenti WASIK, *Gladwell vs. Shirky*, www.wired.com, 27.12.2011; e SAPORITI, *La rete è davvero rivoluzionaria?*, www.wired.it, 30.12.2011.

erano consultabili da chiunque, visibili a qualsiasi utente di Facebook e a loro volta commentabili. Peraltro, è noto che tanto più una notizia è “commentata”, tanto più il server del social network ne aumenta la visibilità continuando ad evidenziarla a tutti gli utenti tra le prime notizie. In tal modo, i continui commenti postati dall'imputato hanno contribuito ad aumentare la visibilità della notizia. Il Consigliere, poi, non poteva che essere consapevole della diffusività dello strumento utilizzato, considerate anche le numerose risposte che egli ha ricevuto alle proprie affermazioni. Ciò si desume, d'altronde, anche dal notevole utilizzo che egli ha fatto del social network, dimostrando di esserne un utente consapevole, stante che egli costantemente vi ha inserito considerazioni personali.

Il corretto inquadramento di Facebook nell'ambito dei mezzi di diffusione, allo stesso tempo però, conduce il Tribunale di Padova, nella determinazione della pena, a non comminare all'imputato la pena detentiva ma solo quella pecuniaria, sulla base proprio di una valutazione di tale mezzo di diffusione. Opportunamente, infatti, si rileva che se da un lato il social network ha estreme potenzialità propagandistiche, d'altro lato esso non necessita di particolari condotte di diffusione da parte del soggetto attivo: in effetti, non è necessaria alcuna precisa attività, né organizzativa, né esecutiva, essendo infatti sufficiente inserire sul proprio computer la propria opinione. Nella sentenza si sostiene dunque che *“certamente la facilità con la quale Facebook consente di diffondere le proprie idee, da un lato lo rende un mezzo più insidioso, cui prestare particolare attenzione nell'utilizzo, dall'altro non impone all'agente di predisporre alcun mezzo né di approntare una seppur minima organizzazione per propagandare la propria idea a un vasto pubblico di persone, consentendo di ‘lanciare’ immediatamente il messaggio in ‘rete’”*. Tale profilo, tuttavia, ha inciso esclusivamente sulla commisurazione della pena, e non sulla valutazione in merito all'integrazione della fattispecie: per questo appare del tutto condivisibile e appropriato. Al contempo, però, la pena pecuniaria applicata è stata la massima prevista, stante la gravità delle idee diffuse e il ruolo politico rivestito dall'imputato.

In definitiva, la pronuncia appare molto interessante e soprattutto innovativa sotto tale aspetto. Essa, dunque, prendendo atto dei mutamenti sociali avvenuti nell'ambito dei mezzi di comunicazione, riconosce espressamente le dirompenti capacità diffusive degli strumenti dell'era moderna, peraltro assai più insidiosi di molti altri, alla luce anche del numero elevato e della trasversalità degli utenti a cui si rivolgono, di ogni tipologia ed età.